

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1952

## COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE

LIX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CODACCI PISANELLI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
<b>Comunicazione del Presidente:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	608		
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>			
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520) . . . . .	608		
PRESIDENTE . . . . .	608		
<i>Decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, (Discussione sul diniego di ratifica e rimessione all'Assemblea): Abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche Amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna. (520-131) . . . . .</i>	608		
PRESIDENTE . . . . .	608, 609		
DE' COCCI, Relatore . . . . .	608, 609		
IANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	608		
STUANI . . . . .	608, 609		
BELLAVISTA . . . . .	608		
<i>Decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, (Discussione e ratifica con modificazioni): Nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata. (520-136) . . . . .</i>	609		
PRESIDENTE . . . . .	609, 610		
DE' COCCI, Relatore . . . . .	609		
CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	610		
		PAG.	
		<i>Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, (Rinvio): Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. (520-26) . . . . .</i>	610
		PRESIDENTE . . . . .	610
		<i>Decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, (Discussione e ratifica senza modificazioni): Norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli. (520-82) . . . . .</i>	611
		PRESIDENTE . . . . .	611
		MURDACA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	611
		<i>Decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, (Discussione sulla ratifica con modificazioni e rinvio): Disciplina degli autotrasporti di cose. (520-121) . . . . .</i>	611
		PRESIDENTE . . . . .	611, 112
		DE' COCCI, Relatore . . . . .	611
		GERMANI . . . . .	611
		FABRIANI . . . . .	611
		STUANI . . . . .	611
		MOLINAROLI . . . . .	612
		ALMIRANTE . . . . .	612
		ANGELINI . . . . .	612
		FOCACCIA, Sottosegretario di Stato per i trasporti . . . . .	612
		LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio . . . . .	612
		<i>Decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 (Discussione e ratifica senza modificazioni): Norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati. (520-95) . . . . .</i>	613
		PRESIDENTE . . . . .	613
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	613

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1952

**La seduta comincia alle 9,30.**

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Dossetti è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Artale. Intervengono inoltre, a loro richiesta, i deputati Bucciarelli Ducci e Palazzolo.

**Seguito della discussione del disegno di legge; Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione sulla ratifica di decreti legislativi.

**Discussione sul diniego di ratifica del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, concernente abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna. (520-131).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul diniego di ratifica del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, concernente: « Abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche Amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna ».

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire.

DE' COCCI, *Relatore*. È necessario premettere che la mia proposta si inquadra nell'insieme dei provvedimenti che sono stati adottati per rimuovere le discriminazioni fra cittadini in Italia. Cito, ad esempio, tra gli altri, quelli di riconoscimento della qualifica di combattente, in alcuni casi, anche a coloro che hanno fatto parte dell'esercito della repubblica di Salò, e quelli riguardanti il diritto alla pensione di guerra per le vedove dei combattenti caduti in difesa di tale repubblica. Per quanto riguarda la mia persona, credo opportuno ricordare che in quel periodo sono stato un attivo partigiano; e questo riaffermo per sottolineare l'obiettività dei senti-

menti che mi hanno ispirato. Nel decreto legislativo in oggetto è disposto che le disposizioni del decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, nella parte concernente le sanzioni e le carriere nel pubblico impiego dei militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e dei congiunti dei caduti a causa del servizio predetto, cessano di avere vigore.

Propongo che tale norma venga abrogata e di ritornare allo *statu quo*. Vi è, poi, il problema per cui la non ratifica produrrebbe soltanto effetti *ex nunc*; mentre, nella specie, sarebbe opportuno affermare la retroattività. Quindi, propongo di inserirla con articolo aggiuntivo, a datare dall'entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel merito, il rappresentante del Governo non si oppone alla proposta De' Cocci, la quale ben si inquadra nell'impostazione generale data dal Governo e dal Parlamento in materia di distensione fra tutti i cittadini italiani. Gradirei, soltanto, che la Commissione affermasse, per parità di trattamento, la estensione dei benefici medesimi a coloro che, in Spagna, combatterono nell'opposto esercito.

Per quel che riguarda la retroattività, sono d'accordo, ma non credo che si debba dire: « il decreto non è ratificato » bensì: « è abrogato con effetto dal giorno... ». Non si tratta, infatti, di vera e propria negata ratifica che ha un effetto *ex tunc* automatico, ma di norma abrogativa con effetto retroattivo.

STUANI. Io non credo che i poteri della nostra Commissione siano così estesi. Se si vuole affermare una consimile retroattività, si presenti un disegno di legge a parte, e non si inserisca nella ratifica di un decreto legislativo.

BELLAVISTA. Io imposterei il problema nei seguenti termini: Qual'è lo scopo nobile della proposta De' Cocci? L'onorevole relatore lo ha ricordato: fare ancora un passo avanti verso la definitiva pacificazione nazionale, presupposto della quale è l'abolizione di discriminazioni fra cittadini e cittadini. È interesse del Parlamento agevolare e incoraggiare tale intendimento; ma esso sarebbe tradito, se noi ci limitassimo a ratificare il decreto con effetto non retroattivo, mentre è proprio ciò che in passato, in base a quella norma, è stato deliberato che noi dobbiamo sanare. Onde ritengo che sia giustificata la proposta De' Cocci, che vuol riportare ad allora la non esistenza di questo provvedi-

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1952

mento discriminativo. Del pari giustificata, per lo stesso fine equitativo, mi sembra l'opinione dell'onorevole Sottosegretario, di estendere anche ai combattenti dell'altra parte questi benefici abolitivi.

PRESIDENTE. Sono grato al rappresentante del Governo per aver sollevato una questione di notevole interesse anche dal punto di vista della nostra competenza, e sono molto sensibile alla domanda dell'onorevole Stuani, il quale vuol conoscere se sia in potere della Commissione, in sede di ratifica, apportare una modificazione come quella proposta, cioè abrogare con effetto retroattivo un decreto legislativo sottoposto a ratifica. Questo problema merita effettivamente attenta considerazione, e noi non abbiamo mancato di esaminarlo anche in passato, pervenendo a queste conclusioni. Il congegno della ratifica ha per scopo proprio la possibilità di rivedere i provvedimenti legislativi emanati dal Governo in un momento in cui esso aveva la funzione legislativa. Quindi noi, organo parlamentare, abbiamo tra le nostre competenze quella di esaminare i provvedimenti legislativi e di stabilire se debbano o meno rimanere in vigore. Ma il nostro controllo è ancora più esteso, perché può anche riferirsi al passato, in quanto possiamo chiederci, in sede di ratifica, se, emanando quella disposizione legislativa, anche nel merito, si è agito bene o male. Quindi, ritengo che fra i nostri poteri, proprio come Commissione di ratifica, vi sia anche quello di esaminare il periodo in cui il decreto legislativo in oggetto è stato in vigore.

D'altra parte, mi aiuta ad arrivare a questa conclusione quanto la Costituzione dispone in relazione ai decreti-legge che vengono riesaminati dal Parlamento, il quale può abrogarli con effetto retroattivo, ma deve, in pari tempo, provvedere al periodo intermedio trascorso tra l'emanazione del decreto legislativo e il giorno dell'abrogazione con effetto retroattivo.

E, senza dubbio, una analogia non perfettamente consentita dalla lettera della legge, ma tutto lo spirito della Costituzione ritengo porti a questa conclusione.

Se non vi è alcuna obiezione, poiché altre volte noi abbiamo aderito a questo principio; la conclusione potrebbe essere questa: con un primo articolo noi neghiamo la ratifica del decreto legislativo in oggetto. Con un secondo articolo dettiamo la norma la quale stabilisce innanzi tutto l'abrogazione dal giorno della sua entrata in vigore; successivamente, possiamo aggiungere, anche in questa sede,

l'equiparazione, secondo la formula proposta dall'onorevole Sottosegretario.

STUANI. Con la non ratifica del decreto legislativo, coloro che sono stati esclusi andrebbero a rioccupare il loro posto di ruolo.

Ora io mi chiedo se ciò non vada ad urtare contro altri diritti quesiti; potrebbero, infatti, crearsi notevoli ingiustizie. Quindi, ci asterremo dal votare una simile proposta della quale non vogliamo assumerci la rilevante responsabilità.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i diritti quesiti, debbo assicurare che essi non possono assolutamente essere lesi. Tuttavia, potrebbero derivarne dannose conseguenze per la carriera di alcuni, nel senso che, senza dubbio, la posizione raggiunta verrebbe confermata, ma di fronte ad una eventuale promozione potrebbero trovare già ricoperto il posto di ruolo.

DE' COCCI, *Relatore*. Le considerazioni dell'onorevole Stuani sono, certamente, degne di interesse, in quanto il provvedimento che stiamo per prendere è, senza dubbio, destinato ad avere concreti effetti. Però, se non ratificassimo con effetto *ex tunc*, la decisione non avrebbe alcun effetto pratico in quanto i benefici sarebbero già stati scontati. Purtroppo, non vi altra soluzione che quella indicata dal rappresentante del Governo, dall'onorevole Bellavista e dal sottoscritto.

PRESIDENTE. Avverto che gli onorevoli Sansone, Stuani, Latorre ed altri, hanno presentato, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, domanda di rimessione in Assemblea della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del presente decreto legislativo.

Comunicherò tale richiesta al Presidente della Camera.

**Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata. (520-136).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente: « Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata ».

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire.

DE' COCCI, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo sulla ratifica di questo provvedimento e mi rimetto alle dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1952

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come è noto, l'inconveniente dell'imposta sull'entrata è quello di favorire le imprese a larga concentrazione, cioè le imprese che direttamente pongono in essere tutto il ciclo di produzione, e, talora anche di distribuzione, dei beni strumentali o di consumo.

Poiché l'imposta sulla entrata colpisce i singoli passaggi economici, è evidente il vantaggio ricercato dai produttori, nel senso di concentrare tutto il ciclo produttivo e di circolazione dei beni in un unico soggetto, in modo da evitare tali passaggi.

Nell'intento di mettere sullo stesso piano il produttore che vende direttamente al pubblico ed il commerciante che acquista per rivendere, l'articolo 13 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, dispose che costituiscono atti economici soggetti all'imposta sull'entrata anche i passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico. Questa disposizione veniva, poi, precisata nel senso che essa si intendeva applicabile anche quando i negozi o spacci erano dai produttori gestiti a mezzo di intermediari.

Questa formula dava luogo a dubbi di interpretazione nel senso che, quando il negozio fosse gestito da un intermediario il quale era proprietario dello stesso negozio, (che quindi non apparteneva alla ditta produttrice), non fosse ben certa l'assoggettabilità all'imposta sull'entrata.

Donde la necessità di precisare che, anche quando il negozio di vendita, (gestito dall'intermediario) è di proprietà dell'intermediario stesso (come accade per esempio per i concessionari di vendita), la norma generale della legge 3 giugno 1943, che è già stata ratificata da questa Commissione, dev'essere applicata.

Faccio presente che questa disposizione non avrebbe valore di interpretazione ma un valore innovativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo, innanzitutto, in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, è ratificato con la seguente modificazione: ».

(È approvata).

Il testo dell'articolo 9 del decreto sottoposto alla ratifica è, così, formulato:

« La disposizione dell'articolo 13, primo comma, del regio decreto-legge 3 giugno 1943,

n. 452, concernente la assoggettabilità all'imposta sull'entrata dei passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, s'intende applicabile anche quando i detti negozi o spacci siano dai produttori gestiti a mezzo di intermediari.

La norma di cui al richiamato articolo 13 non si applica nel caso di laboratorio direttamente comunicante col negozio di vendita al pubblico, quando la ditta gestisca un unico laboratorio ed il solo negozio con esso direttamente comunicante, ed il laboratorio rifornisca il solo suddetto negozio. Non verificandosi anche una sola delle dette condizioni, trova integrale applicazione la disposizione del citato articolo 13 ».

L'onorevole relatore propone di sostituirne il primo comma con il seguente:

« La disposizione dell'articolo 13, primo comma, del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente la assoggettabilità all'imposta sull'entrata dei passaggi di merci fra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, è applicabile anche all'ipotesi di negozi e spacci di vendita diretta al pubblico gestiti da intermediari, ancorché appartenenti a questi ultimi ».

Pongo in votazione tale modificazione.

(È approvata).

Formula di ratifica e modificazione approvata costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. (520-26).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente: « Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ».

Trattandosi di materia che concerne l'organizzazione dell'amministrazione, il rappresentante del Governo chiede che venga sentito il parere della I Commissione permanente (Interni).

Se non vi sono osservazioni, la discussione è rinviata, in attesa di tale parere in merito.

(Così rimane stabilito).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1952

**Discussione sulla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, concernente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli. (520-82).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, concernente: « Norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli ».

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si tratta di ratificare il decreto sull'imponibile di manodopera emesso con decreto del potere esecutivo, in data 16 settembre 1947, n. 929. Non vi è alcuna modifica da proporre e, perciò, chiedo alla Commissione di approvare la ratifica nel testo originario, dato che sono allo studio modifiche veramente radicali su questa materia, che verranno presentate in disegno di legge a parte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, è ratificato ».

(*E approvata*).

Tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente disciplina degli autotrasporti di cose. (520-121).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente: « Disciplina degli autotrasporti di cose ».

A questo disegno di legge sono stati presentati numerosi emendamenti. Anche per la particolare natura del provvedimento, io ritengo che sia opportuno sentire il parere della I Commissione (Interni), tanto più che è tuttora pendente dinanzi al Senato un provvedimento di legge che riguarda tutta la riorganizzazione dell'E.A.M.

DE' COCCI, *Relatore*. Io non riterrei essenziale il parere della I Commissione, dato che l'argomento è di stretta competenza del Ministero dei trasporti. Gli emendamenti pre-

sentati, non recano alcuna trasformazione all'E.A.M., ma sono semplici modificazioni che riguardano determinate norme che lo regolano. È presente l'onorevole Sottosegretario di Stato per la riforma dell'amministrazione, ed io mi sono premurato di sentire il suo parere nel corso della elaborazione degli emendamenti stessi. Insisto, pertanto, perché il disegno di legge sia discusso senza il parere della I Commissione.

GERMANI. Onorevoli colleghi, a mio avviso, tutta la materia che concerne l'amministrazione pubblica deve essere esaminata con visione unitaria. La I Commissione (Interni) ha particolare competenza in materia e, giustamente, il Presidente ritiene che si debba sentire il suo parere, tanto più che ci troviamo di fronte anche ad un altro provvedimento che è all'esame del Senato e che dispone la soppressione di questo ente, mentre le modificazioni proposte alla ratifica, risulterebbero tendere ad un fine completamente opposto.

Stando così le cose, ritengo che sia essenziale sentire il parere della I Commissione.

FABRIANI. Noi tendiamo a fare dell'E.A.M. un ente di natura privatistica, svincolandolo dalla tutela diretta dello Stato.

Non ritengo, quindi, essenziale il parere della I Commissione.

STUANI. Io sono del parere dell'onorevole De' Cocci e dell'onorevole Fabriani che non si debba richiedere il parere alla I Commissione. Con gli emendamenti proposti si vuole, in certo qual modo, svincolare l'E.A.M. dalla diretta tutela dello Stato, che dovrebbe intervenire, solo in casi eccezionali. Comunque, si tratta di un organismo che in casi di emergenza può essere molto utile allo Stato. L'onorevole Germani ha osservato che presentemente al Senato vi è un disegno di legge che propone la soppressione di questo ente. A me pare che non sia il caso di sopprimere un organismo che, ripeto, in particolari situazioni, può essere utilissimo allo Stato. Inoltre, la soppressione sarebbe un errore grave, perché, mentre le grosse ditte di autotrasporti hanno nel proprio seno la possibilità di conoscere tutto ciò che riguarda questa attività, le piccole aziende di trasporto hanno, invece, bisogno di un ente che le aiuti, le guidi e le orienti nelle molteplicità delle disposizioni che riguardano i trasporti nazionali. Si rende, dunque, necessario aiutare i piccoli autotrasportatori; essi sono circa 300 mila in tutta Italia. Se l'ente dovesse essere soppresso, costoro non potrebbero vivere e cadrebbero sotto le grosse ditte autotrasportatrici. Mi associo, pertanto, alla proposta dell'onorevole De'

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1952

Cocci, perché si proceda immediatamente alla discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Al fine di orientare meglio la discussione, faccio presente che mi sembra che sia sorto un quesito, e cioè se, in base agli emendamenti presentati, l'E.A.M. che è un ente di diritto pubblico si trasformi, poi, in un ente di diritto privato; in quanto, se rimane ente di diritto pubblico, è indispensabile richiedere il parere della I Commissione.

MOLINAROLI. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Presidente, anche perché le modifiche che si prospettano, con l'accoglimento di eventuali emendamenti, investendo profondamente la struttura dell'ente, richiedono il parere della I Commissione; il che non pregiudica in nessun modo la questione di merito.

ALMIRANTE. Mi permetto di osservare all'onorevole Presidente che non mi sembra che la questione sia stata posta nel modo più esatto. Qui, non si tratta di stabilire se l'E.A.M. sarà o non sarà in avvenire un ente di diritto pubblico o privato. Sta di fatto che nel momento in cui esaminiamo la ratifica del decreto legislativo che lo concerne, è un ente di diritto pubblico, ragione per cui la competenza della I Commissione a dare il parere è chiara e precisa. Inoltre, poiché è pendente al Senato un provvedimento che tende a raggiungere un fine contrario ed opposto a quello del disegno di legge sottoposto al nostro esame, io vorrei conoscere se il Presidente della nostra Commissione non ritenga, comunque, di rinviarne la discussione.

ANGELINI. È, infatti, in corso di esame al Senato un disegno di legge relativo alla soppressione dell'E.A.M.; ma è chiaro che sarebbe perfettamente inutile apportare queste modifiche, se dovesse esser approvato quel disegno di legge che è di iniziativa governativa.

Ritengo, pertanto, che questo problema di contrasto fra queste due posizioni, debba essere risolto chiedendo al Governo il proprio intendimento, dato che, se il Governo intende aderire alla ripresa della funzionalità dell'E.A.M., dovrà ritirare il disegno di legge tuttora all'esame del Senato.

Posso aggiungere che ritengo che questa sia la sua volontà, in quanto, quale Presidente della Commissione per i trasporti, ho chiesto al ministro Malvestiti quali sarebbero le sue intenzioni nel caso che fossero apportate da questa Commissione quelle tali modifiche.

Ne ho parlato anche con il senatore Corbellini, dal quale ho saputo che si aspetta di

conoscere l'orientamento di questa Commissione.

Ritengo, per certo, che il Governo sia dell'opinione di esaminare, in sede di ratifica, le opportune modificazioni, e ritirare il disegno di legge.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Quanto ha detto l'onorevole Angelini corrisponde a verità; il Ministero dei trasporti avrebbe infatti intenzione, una volta approvate, in sede di ratifica, quelle modifiche, di ritirare il disegno di legge ora all'esame del Senato.

Può darsi, però, che occorra una deliberazione del Consiglio dei ministri per ritirarlo, in quanto fu già approvato da quel Consiglio.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Parlo, in questo momento, quale responsabile della riforma dell'amministrazione, agli effetti che, naturalmente, riguardano questo provvedimento.

Sono stati, qui, sollevati vari problemi, ma quello fatto presente dall'onorevole Angelini è pregiudiziale. Sono anch'io a conoscenza di questo orientamento in seno al Ministero dei trasporti, però, posso anche aggiungere che la questione non è stata ancora portata all'esame del Consiglio dei ministri. Occorre tener presente che un disegno di legge di iniziativa governativa, passato attraverso il vaglio del Consiglio dei ministri, non si può considerare ritirato se non vi è, al riguardo, una deliberazione, in tal senso, del Consiglio medesimo.

Quindi, ritengo che sia opportuna una sospensiva, per poter permettere un'eventuale nuova deliberazione sulla materia da parte del Consiglio dei ministri affinché, se lo ritiene, receda dal precedente atteggiamento, e per risolvere la questione alla quale accennava l'onorevole Almirante di un eventuale conflitto tra Camera e Senato.

Comunque, nelle mie funzioni specifiche, logicamente, insisto affinché la questione venga sottoposta all'esame della I Commissione per il suo parere e per gli altri orientamenti che quella Commissione vorrà adottare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione in attesa del parere della I Commissione permanente (Interni).

(È approvata).

La discussione sulla ratifica, con modificazioni, del presente decreto legislativo è, pertanto, rinviata.

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1952

**Discussione sulla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, concernente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati. (520-95).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, concernente: « Norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati ».

Riferirò io stesso brevemente. Il decreto tratta della ricostruzione di carriere, soprattutto in relazione a vantaggi concessi in passato e successivamente tolti.

Si propone la ratifica, senza modificazioni, perché, se apportassimo anche una sola modifica, essa non avrebbe efficacia alcuna, in quanto la ricostruzione delle carriere è già avvenuta.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica: « Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, è ratificato ».

*(È approvata).*

Tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente

nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata (520-136):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, concernente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli (520-82):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, concernente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati (520-95):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Almirante, Bellavista, Bennani, Bettiol Giuseppe, Cappugi, Cerabona, Chini Coccoli Irene, Codacci Pisanelli, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Geraci, Germani, Luzzatto, Marazza, Martino Gaetano, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Rapelli, Sampietro Umberto, Sansone, Schiratti, Spoleti e Stuni.

**La seduta termina alle 11.**